



SENTENZA N. 519/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73608** R.G. introdotto con ricorso depositato il 23.5.2022 ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis))rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio D'Ago ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Napoli, via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30 (pec: mauriziodago@pec.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it);

Visti l'atto introduttivo del giudizio, gli altri atti e documenti di causa;
Rilevata la costituzione in giudizio dell'INPS con memoria del 25.7.2024.

FATTO

L'odierna ricorrente rappresenta quanto segue:

- già dipendente del Ministero dell'Istruzione, veniva posta in quiescenza a partire dal 31.8.2021, con liquidazione, ad opera dell'INPS, di pensione ordinaria di vecchiaia con decorrenza 1.9.2021;

- tale pensione veniva computata con il sistema c.d. misto, avendo la beneficiaria maturato una anzianità di servizio di 25 anni e 3 mesi;
- in data 29.6.2014, presentava alla Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali, un'istanza di ricongiunzione ex art. 2 l. n. 29 cit. per la contribuzione versata al FPLD e certificata dall'INPS nel suddetto periodo per complessivi anni 13, mesi 4 e giorni 20 ai fini del diritto a pensione e anni 12, mesi 1 e 21 giorni ai fini della misura della stessa. Previo ricorso amministrativo al Comitato di vigilanza gestione pubblico impiego, trasmesso senza successo in data 9.2.2022, adiva questa Corte con ricorso del 23.5.2022 ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia calcolata sulla base del servizio utile prestato di anni 25 e mesi 3, maggiorato della contribuzione versata nel FPLD dall'1.1.1981 al 31.5.1994 e ricongiunta presso l'INPDAP ex art 2 l. n. 29/1979, con condanna dell'INPS al pagamento, in suo favore, della pensione nella misura come sopra calcolata a partire dal 1.9.2021, oltre rivalutazione ed interessi e con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario;
- a tal proposito, si lamentava del fatto che in riferimento al periodo utile ai fini pensionistici decorrente dal 4.11.1977 al 31.8.2021 non erano stati inclusi gli anni di contribuzione versata nell'Assicurazione generale obbligatoria FPLD dall'8.1.1981 al 31.12.2000 e ricongiunta presso l'INPDAP sulla base dell'art 2 l. n. 29/1979, con atto 5.11.20021, notificato all'interessata, in pari data, dall'INPS;
- con comparsa del 25.7.2024, seguita da memoria del 18.10.2024, si costituiva in giudizio l'INPS per il rigetto del ricorso affermando di avere correttamente adempiuto attraverso la ricostruzione della pensione della ricorrente, previo inserimento nell'estratto contributivo dei contributi oggetto del provvedimento di ricongiunzione, con adeguamento della pensione in godimento e versamento dei dovuti arretrati;

- all'udienza del 4.9.2024, su richiesta delle parti, si disponeva il rinvio della discussione della causa all'udienza del 21.10.2024 – ore 10:30, per consentire all'INPS il deposito del provvedimento di riliquidazione della pensione;
- all'odierna udienza, l'avv. Chiara D'Ago, per delega orale del difensore costituito per la ricorrente, e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS, hanno entrambi richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
- la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni d'udienza si evince che l'INPS ha ricostruito il trattamento pensionistico della ricorrente (omissis), previo inserimento nell'estratto contributivo dei periodi di contribuzione versata nel FPLD dall'1.1.1981 al 31.5.1994 e ricongiunta presso l'INPDAP ai sensi dell'art 2 l. n. 29/1979.

Più nel dettaglio, con il cedolino di pensione del mese di maggio 2022, l'INPS ha adeguato la pensione in parola e corrisposto le differenze economiche spettanti sui ratei arretrati procedendo ad inserire in pensione la trattenuta per il recupero degli oneri economici di ricongiunzione. In ragione della ricostruzione compiuta, la pensione della ricorrente è stata incrementata da euro 1.013,71 ad euro 1.790,24 (lordi).

Per le ragioni illustrate, la pretesa azionata con l'odierno ricorso risulta integralmente soddisfatta e, per l'effetto, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
2. Compensare le spese di lite tra le parti.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2024.

Il Giudice Unico
(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 24.10.2024

Il Direttore della Segreteria
(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale